

SCHEMA CONTRATTO ATTUATIVO DELL'ACCORDO QUADRO

ATTI N. _____

**IL DIRETTORE DEL
SETTORE QUALITA' DELL'ARIA, RUMORE ED ENERGIA**

Arch. Marco Felisa

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Arch. Giovanni Roberto Parma

REPUBBLICA ITALIANA

CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

Contratto in forma di scrittura privata ed in modalità elettronica, ai sensi dell'art 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento del n. 1 **Contratto Attuativo dell'Accordo Quadro, Rep. n. 327/2021 per il "servizio di ispezione in campo e accertamento documentale sull'osservanza delle norme per la manutenzione ed esercizio degli impianti di climatizzazione a uso civile e attività connesse all'alimentazione della Banca dati Città metropolitana di Milano e del Catasto Unico Regionale Degli Impianti Termici (C.U.R.I.T.)" - 4 lotti - Lotto 3 - C.I.G. 8943072879, per l'importo contrattuale di Euro 561.736,60=(IVA inclusa), di cui Euro 460.439,84=(IVA esclusa), della durata di 24 mesi.**

Tra

- a) l'Arch. Marco FELISA, nato a La Spezia il giorno 19.09.1968, nella sua qualità di Direttore del Settore Qualità dell'Aria, Rumore ed Energia, in rappresentanza della Città metropolitana di Milano, con sede in Milano, Via Vivaio n.1 - Cod. Fisc. e Partita IVA 08911820960, ai sensi dell'art.107 - comma 3 - lett. c. - T.U. del 18.8.2000, n.267;
- b) la Sig.ra Sandra Levratto, nata a Savona (SV) il 23 marzo 1966 (Codice Fiscale LVRSDR66C63I480K) nella sua qualità di Amministratore Unico e Legale Rappresentante della società per azioni "TECNOCIVIS SOCIETA' PER AZIONI con unico socio", in sigla "TECNOCIVIS S.P.A.", con sede legale in Savona (SV), Via Isidoro Bonini n. 7, C.A.P. 17100, Partita I.V.A. e Codice Fiscale n. 01225340098, Società mandataria del Raggruppamento Temporaneo

d'Imprese e Conferimento di mandato speciale con rappresentanza, di seguito, per brevità, denominato Raggruppamento, Rep. n. 41650 del Notaio Rosetta Gessaga, Notaio in Genova, Registrato a Genova il 18/02/2021 al numero 6112– serie IT, tra:

- TECNOCIVIS S.P.A., mandataria, con sede legale in Savona (SV), Via Isidoro Bonini n. 7 – C.A.P. 17100, Partita I.V.A. e Codice Fiscale 01225340098
- CONCIT SOC. COOP. A.R.L., mandante, con sede legale in Avellino (AV) Viale Umberto Nobile n.5, C.A.P. 83100, Partita I.V.A. e Codice Fiscale n. 03900290960.

Per le rispettive percentuali:

- 51% dalla Capogruppo TECNOCIVIS S.P.A.,
- 49% dalla mandante CONCIT SOC. COOP. A RESPONSABILITA' LIMITATA

PREMESSO

- che in data 24.03.2021 tra la Stazione Appaltante e la Sig. Levratto Sandra, amministratore unico e legale rappresentante della società Tecnocivis s.p.a., mandataria del raggruppamento è stato sottoscritto, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. n.50/2016, il contratto di Accordo Quadro Rep. n.327/2021 per l'affidamento per 36 mesi del “servizio di ispezione in campo e accertamento documentale sull’osservanza delle norme per la manutenzione ed esercizio degli impianti di climatizzazione a uso civile e attività connesse all’alimentazione della Banca dati Città metropolitana di Milano e del Catasto Unico Regionale Degli Impianti Termici (C.U.R.I.T.)”– Lotto 3 – CIG 80980691F2, per il valore massimo stimato dell’Accordo Quadro: di cui Euro 690.659,76= (Iva esclusa);
- che con Determinazione Dirigenziale del **Direttore del Settore Qualità**

dell'Aria, Rumore ed Energia Arch. Marco Felisa - Racc. Gen. n.

del è stato approvato l'affidamento all'RTI, co come impresa mandataria Tecnocivis s.p.a., n. 1 Contratto Attuativo per lo svolgimento del "servizio di ispezione in campo e accertamento documentale sull'osservanza delle norme per la manutenzione ed esercizio degli impianti di climatizzazione a uso civile e attività connesse all'alimentazione della Banca dati Città metropolitana di Milano e del Catasto Unico Regionale Degli Impianti Termici (C.U.R.I.T.)" - Zona Omogenea Sud Est- Zona Omogenea Sud-Ovest - Lotto 3 – CIG 8943072879, per l'importo totale, pari a Euro 561.736,60=(IVA inclusa), di cui Euro 460.439,84=(IVA esclusa);

- che con la stessa determinazione: è stato approvato lo schema del presente n. 1 Contratto Attuativo e il Direttore del Settore Qualità dell'Aria, Rumore ed Energia ha dichiarato che sono stati assolti gli obblighi di pubblicazione, dell'art. 23, comma 1, del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. e dell'art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

- che trovano applicazione al presente n. 1 Contratto Attuativo tutte le norme e le premesse contenute nell'Accordo Quadro sopracitato;
- che, in data 22.02.2021, sono state rilasciate dalla Prefettura competente, attraverso la Banca Dati nazionale unica della documentazione antimafia, di cui all'art. 96 del D.Lgs. 159/2011, Prot. n. 99718/2021, le informazioni antimafia, di cui all'art. 84, comma 3, del D.Lgs. 159/11, a carico Tecnocivis spa e Concit coop a.r.l e dei soggetti, di cui all'art. 85 del medesimo Decreto Legislativo e dei relativi familiari conviventi;
- che la cauzione definitiva di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, a garanzia delle obbligazioni assunte dall'Appaltatore, è stata prodotta in sede di stipula

dell'Accordo Quadro Rep. n.327/2021, mediante polizza fidejussoria n. 01193/34/48198811 della compagnia Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA Rappresentanza generale e Direzione per l'Italia, emessa in data 19.02.2021 per la somma garantita di Euro 34.533,00=(diconsi Euro trentaquattromilacinquecentotrentatrè e centesimi zero) ridotta del 50 per cento e dell'ulteriore 20 per cento, ai sensi dell'art.103, comma 1, ultimo periodo, del D.Lgs. 50/2016, testo vigente, come risulta all'art. 9 dall'Accordo Quadro (Rep.327/2021).

- che in riferimento al divieto previsto dall'art. 53, comma 16 - ter del D. Lgs. 165/01, introdotto dall'art. 1, comma 42, della Legge n. 190 del 2012, i soggetti appartenenti all'RTI hanno dichiarato con nota del 22.11.2021 di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto della Provincia di Milano, ora Città metropolitana di Milano, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;

- che ai sensi dell'art. 1, comma 16, della Legge 56/2014, a partire dal 01 gennaio 2015 la Città metropolitana di Milano è subentrata alla Provincia di Milano, succedendo ad essa in tutti i rapporti attivi e passivi ed esercitandone le funzioni.

Ciò premesso, le parti

STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE:

- 1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
- 2) Il rappresentante della Città metropolitana di Milano dà e concede al qui presente ed accettante Appaltatore, sempre a nome e per conto dell'Impresa rappresentata, l'Appalto contenuto nel presente n. 1 Contratto Attuativo, alle

condizioni di seguito riportate.

Le espressioni e i termini utilizzati nel presente n. 1 Contratto Attuativo hanno il significato previsto dall'art. 1 "Definizioni" dell'Accordo Quadro Rep. n. 327/2021, richiamato nelle premesse.

Ricorrono, inoltre, nel presente documento le seguenti ulteriori definizioni:

- Stazione Appaltante, in luogo di Città metropolitana di Milano;
- Parti, in luogo di Appaltatore e Città metropolitana di Milano.

3) Il presente n.1 Contratto Attuativo ha per oggetto "Servizio di ispezioni in campo e accertamento documentale sull'osservanza delle norme per la manutenzione ed esercizio degli impianti di climatizzazione a uso civile e attività connesse all'alimentazione della Banca dati della Città metropolitana di Milano e del Catasto Unico Regionale degli Impianti Termici (C.U.R.I.T.)" Lotto 3 - Zona Omogenea Sud Est- Zona Omogenea Sud-Ovest – CIG 8943072879, per l'importo totale, pari a Euro 561.736,60=(IVA inclusa), di cui Euro 460.439,84=(IVA esclusa) da eseguirsi in conformità al capitolato speciale d'appalto approvato con la determinazione dirigenziale Racc. Gen. n. 7161/2019 del 24.10.2019 del Direttore Settore Qualità dell'Aria, Rumore ed Energia Dott. Giovanni Roberto PARMA, all'offerta tecnica e all'offerta economica del 28.01.2020, ed altra documentazione di gara, documenti tutti che le parti contraenti dichiarano di ben conoscere e di accettare in ogni loro parte, dispensandomi dall'allegare materialmente al presente contratto attuativo.

In conformità a quanto indicato nel capitolato speciale di appalto circa le procedure operative per lo svolgimento delle attività di cui al presente n. 1 Contratto Attuativo, verranno trasmesse all'Impresa, alla consegna del

servizio, le “Procedure operative di dettaglio”.

4) Il presente n.1 Contratto Attuativo avrà durata di 24 mesi decorrenti dalla consegna del verbale del servizio.

5) Il corrispettivo per l'esecuzione di tutte le prestazioni assunte dall'Appaltatore con il presente n.1 Contratto Attuativo, è stabilito nella somma onnicomprensiva di Euro 561.736,60=(IVA inclusa), di cui Euro 460.439,84=(IVA esclusa), di cui Euro 0,00= quale importo per oneri della sicurezza . Si precisa che, considerato che trattasi di Appalto a misura, lo sconto offerto dall' Aggiudicatario sull' elenco prezzi posto a base di gara, non modifica il corrispettivo sopracitato, ma ha funzione di aumentare le prestazioni.

Le parti concordano che il corrispettivo così determinato è pienamente remunerativo per l'esecuzione della fornitura, indipendentemente da qualunque differenza, inesattezza o omissione possa essere riscontrata al momento della loro realizzazione.

6) Secondo quanto previsto dall'art. 3 del “Protocollo d'intesa per la Regolarità e la Sicurezza del Lavoro nel Settore delle Costruzioni” siglato in data 22.02.2012 e ratificato con Deliberazione della Giunta Provinciale Rep. Gen. n. 168/2012 del 23.05.2012, l'Appaltatore si impegna ad effettuare il pagamento delle retribuzioni dei lavoratori subordinati a mezzo bonifico e con altre forme, che consentano comunque la tracciabilità del pagamento stesso, pena la risoluzione di diritto del presente n. 1 Contratto Attuativo.

L'Appaltatore si impegna alla scrupolosa ed integrale osservanza delle norme concernenti l'assunzione del personale nonché del Contratto

Collettivo Nazionale di Lavoro applicato dalla Società e del contratto individuale di lavoro stipulato con i lavoratori impiegati per l'esecuzione dell'appalto in oggetto.

L'Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari concernenti il presente contratto stabiliti dalla Legge n. 136/2010 e successive modifiche.

L'Appaltatore si impegna, altresì, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Milano della notizia dell'inadempimento della propria eventuale controparte (subAppaltatore – subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

7) L'Appaltatore provvede a emettere la fattura nei tempi e con le modalità previste all'art. 21 del capitolato speciale d'appalto.

I pagamenti dovranno essere effettuati nel termine di 30 giorni come concordato dalle parti nel contratto di Accordo Quadro Rep. n. 327/2021. (vedi art.14). Si conviene, inoltre, la sospensione del termine di pagamento delle fatture per il periodo dal 16 dicembre al 15 gennaio per oggettive esigenze connesse alla chiusura e riapertura dell'esercizio finanziario.

I pagamenti saranno effettuati, secondo le modalità riportate nel capitolato speciale d'appalto, mediante versamento sul conto corrente bancario dedicato, con esonero della Città metropolitana di Milano da ogni responsabilità al riguardo, presso:

- 1) Per Tecnocivis spa: Codice IBAN IT44 A056 9610 6000 0000 2333 X15 - ABI 05696 ; CAB 10600; CIN A intestato a TECNOCIVIS S.p.A .presso BANCA POPOLARE DI SONDRIO, Sede/Agenzia di VIA GRAMSCI 54, 17100 SAVONA (SV);

- 2) Per Concit soc. coop. A.r.l.: Codice IBAN IT67 V056 9654 1600 0005 5598
X55 - ABI 05696; CAB 54160; CIN V, intestato CONCIT SOCIETA' COO-
PERATIVA A R.L. presso BANCA POPOLARE DI SONDRIO, filiale di
25043 BRENO (BS) PIAZZA RONCHI 4;

Nel periodo di espletamento del servizio gli Aggiudicatari potranno presentare numero massimo di quattro fatture, attribuite in considerazione della attività svolta rispetto alla competenza annuale dell'appalto e di cui l'ultima fattura, a saldo, di valore non inferiore al 20% dell'importo netto totale dell'appalto.

La presentazione dell'ultima fattura relativa al presente contratto verrà autorizzata dal Direttore dell'esecuzione del servizio successivamente alla formale dichiarazione di regolare esecuzione.

- 8) La risoluzione del presente contratto attuativo avverrà al verificarsi di una delle condizioni previste dall'art. 11 dell'Accordo Quadro Rep. n. 327/2021. In tutti i casi di risoluzione del contratto attuativo per causa imputabile all'Appaltatore, la Città Metropolitana avrà il diritto di incamerare la cauzione prestata, fatto salvo il risarcimento di ogni ulteriore danno.

In caso di risoluzione l'Amministrazione sarà tenuta a corrispondere solo il prezzo contrattuale dell'appalto effettivamente espletato fino al giorno della risoluzione, dedotte le eventuali penalità e le spese sostenute nonché gli eventuali danni conseguenti alla risoluzione.

La risoluzione dell'Accordo Quadro è causa ostativa all'affidamento di nuovi Contratti Attuativi.

- 9) È fatto espresso divieto all'Appaltatore di cedere, sotto qualunque forma, il presente Contratto Attuativo, pena risoluzione ai sensi dell'art.11 dell'Accordo Quadro Rep. n. 327/2021.

La cessione dei crediti derivanti dal presente n. 1 contratto attuativo è invece

consentita e resta disciplinata dall'art. 106, comma 13, del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.. La cessione del credito, disciplinata nell'Accordo Quadro può avvenire solo previa autorizzazione scritta della Stazione Appaltante.

Tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei pagamenti, di cui al presente contratto e di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i., si applicano anche ai crediti oggetto di cessioni a terzi o atti equivalenti.

10) L'Appaltatore si impegna, secondo quanto previsto dall'art. 3 del "Protocollo d'intesa per la tutela della legalità nei rapporti di lavoro ed il contrasto a fenomeni di intermediazione abusiva di manodopera", sottoscritto presso la Prefettura di Milano il 5 ottobre 2004, a denunciare alle Forze di Polizia i reati, dei quali abbia circostanziata notizia, commessi nei confronti di coloro, che operano nell'esecuzione dell'appalto. La mancata osservanza dell'obbligo di denunciare ogni interferenza o illecita situazione in relazione ai reati sopraindicati costituisce inadempimento contrattuale, che consentirà alla Stazione Appaltante di procedere alla risoluzione del presente n.1 Contratto Attuativo, secondo le norme del codice civile e delle relative interpretazioni in materia.

11) Città metropolitana di Milano secondo quanto previsto dall'art. 2 del "Protocollo d'intesa per la Regolarità e la Sicurezza del Lavoro nel Settore delle Costruzioni" siglato in data 22 febbraio 2012 e ratificato con Deliberazione della Giunta Provinciale Rep. Gen. n.168/2012 del 23 maggio 2012, provvederà a risolvere il presente n.1 Contratto Attuativo, qualora il Prefetto dovesse segnalare pregressi impieghi di manodopera con modalità irregolari ovvero ricorsi ad illegittime forme di intermediazione per il reclutamento della manodopera, entrambi definitivamente accertati.

12) In merito alle norme in materia di contrasto alla criminalità organizzata,

alla mafia ed alle misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la pubblica sicurezza, le parti concordano che la Città metropolitana di Milano provvederà a recedere dal presente n.1 Contratto Attuativo nei casi previsti dal comma 2 dell'art. 67, dal comma 3 dell'art. 88, dai commi 3 e 4 dell'art. 92, commi 2 e 4 dell'art. 94 del D. Lgs. n. 159/2011, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 94 del medesimo D. Lgs..

13) Le parti convengono, inoltre, che, intervenuto il recesso dal presente n.1 Contratto Attuativo per le motivazioni previste, Città metropolitana di Milano provvederà al pagamento della quota di appalto già eseguita alla data del recesso ed al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione della rimanente quota, nei limiti delle utilità conseguite.

14) L'Appaltatore è obbligato a mantenere per tutto il periodo di validità contrattuale e sue estensioni di legge il possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, di capacità economica, finanziaria, tecnica e professionale richiesti per l'ammissione alla gara.

15) Nell'eventualità di cessione di azienda, di atti di trasformazione, fusione, scissione o nei casi di trasferimento d'azienda, il subentro all'Impresa che è parte del presente n.1 Contratto Attuativo sarà subordinato all'adozione da parte dell'Amministrazione di apposito provvedimento di presa d'atto.

L'Appaltatore si obbliga a mantenere per tutto il periodo di validità contrattuale e sue estensioni di legge il possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, di capacità economica, finanziaria, tecnica e professionale richiesti per l'aggiudicazione.

Il venir meno in capo all'Appaltatore anche di uno solo dei requisiti sopra richiamati, comporterà la risoluzione del contratto per inadempimento,

impregiudicato il diritto della Città metropolitana di Milano al risarcimento del danno.

16) L'impresa si impegna ad assicurare l'osservanza delle prescrizioni di cui al Codice di comportamento della Città metropolitana di Milano, pubblicato nel sito istituzionale dell'Ente alla pagina web http://www.cittametropolitana.mi.it/portale/amministrazione-trasparente/disposizioni_generali/codici_disciplinari.html , e del Codice Nazionale (D.P.R. 62/2013), per quanto compatibili, da parte dei propri collaboratori, consapevole che la violazione dei Codici in parola costituisce causa di risoluzione del presente contratto.

17) Per il presente n. 1 Contratto Attuativo si procede a nominare il Responsabile esterno per il trattamento dati, ai sensi dell'art. 28 del "Regolamento generale sulla protezione dei dati", Regolamento (UE) 2016/679 del 27/04/2016 e che tale nomina è allegata al presente contratto.

Le parti convengono che i dati e i documenti relativi alle ispezioni, resteranno di unica ed esclusiva proprietà della Città metropolitana di Milano.

L'Impresa si impegna al rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali ed in particolare il Regolamento (UE) 2016/679 "Il regolamento generale sulla protezione dei dati", il D.Lgs. n. 196/2003 e il D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101.

Sul punto, per quanto non specificato, si rimanda all'Addendum al contratto.

18) Ogni controversia inerente l'esecuzione, ovvero l'interpretazione del presente n.1 Contratto Attuativo sarà devoluta alla competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria del Foro di Milano. E' esclusa la competenza arbitrale. In caso di contestazione la regolarizzazione fiscale della documentazione del procedimento di affidamento da esibire in giudizio è a carico dell'Appaltatore.

19) Si da atto che la società mandataria dell'RTI ha assolto gli oneri dell'imposta di bollo relativi al presente contratto, come da documento allegato.

00/00/2021

IL DIRETTORE

(Arch. Marco FELISA)

L'IMPRESA

(Dott. Giuseppe BAIUNCO)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.

Città Metropolitana di Mi